CAMERA DEI DEPUTATI N. 3022

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VASCON, CABRINI, APREA, LI CALZI, BURANI PROCACCINI, MAIOLO, COLLI, PRESTIGIACOMO, TIZIANA PARENTI, CAVANNA SCIREA, PINTO, TARDITI, PAOLA MARTINELLI

Norme in materia di informazione al consumatore

Presentata il 2 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ambito delle disposizioni che regolamentano la commercializzazione di prodotti alimentari e industriali, con diversi provvedimenti di legge si sono recepite in Italia le disposizioni comunitarie in materia, anche in riferimento alla sicurezza degli stessi.

In particolare, con la legge 10 aprile 1991, n. 126, si sono stabilite le norme per l'informazione al consumatore.

Questa legge stabilisce, all'articolo 1, che i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative sia alla denominazione del prodotto, nome o marchio del produttore o importatore, eventuale presenza di materiali o sostanze dannose per l'uomo o per l'ambiente, sia alle istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso.

Peraltro, non viene data alcuna ulteriore indicazione in termini di « leggibilità » di dette istruzioni: e molto spesso, specie per quanto riguarda i farmaci od altri prodotti di piccole dimensioni, le istruzioni sono stampate a caratteri molto piccoli, rendendone estremamente difficoltosa la lettura.

La presente proposta di legge intende quindi stabilire una dimensione minima per il corpo dei caratteri usati nella stampa delle istruzioni d'uso, così da poter essere agevolmente lette anche da chi, come nel caso della popolazione anziana, ha oggettive difficoltà di lettura, vuoi per cause patologiche vuoi per il normale indebolimento della vista dovuto all'aumentare dell'età.

La presente proposta di legge vuole altresì introdurre una norma per ciò che riguarda l'« intelligibilità » delle istruzioni: e ciò riguarda farmaci, prodotti chimici in genere, elettrodomestici sofisticati, eccetera, per i quali spesso le istruzioni d'uso contengono una fraseologia molto tecnica e quindi di difficile comprensione.

Si propone quindi che l'esposizione del contenuto delle istruzioni avvenga con parole e terminologie il più semplici ed intellegibili possibile.

Va sottolineato, infine, che per la citata legge n. 126 del 1991 i Ministeri competenti non hanno ancora emanato i decreti attuativi: una rapida approvazione della presente proposta di legge, oltre a consentire una corretta integrazione delle norme già in vigore nel nostro Paese, al fine di dare alle stesse una maggiore utilità nei confronti dell'utenza, permetterebbe l'inserimento in detti decreti anche delle norme in essa riportate, permettendone l'applicazione immediata.

Si confida pertanto in un rapido accoglimento della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le indicazioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, devono essere stampate in carattere *times*, corpo 12, in colore nero su sfondo bianco.

2. Nella redazione delle indicazioni deve essere utilizzata una fraseologia di semplice costruzione, le stesse devono essere redatte usando una terminologia semplice, di immediata comprensione, e i termini tecnici devono essere ridotti al minimo indispensabile.

ART. 2.

1. Nel decreto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono disciplinate anche le modalità di applicazione della presente legge. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui al citato articolo 1, comma 2, sia stato emanato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo modifica secondo le medesime modalità di cui al citato articolo 1, comma 2. In ogni caso tale decreto deve essere emanato entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applica l'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 126.

ART. 4.

1. In via transitoria e per consentire alle imprese di provvedere all'applicazione della presente legge, per un anno dalla data della sua entrata in vigore è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3022
Lire 500